

06901 *Ordinanza della cassazione sull'applicazione di sanzioni per mancata autofatturazione* 06901

# Rinuncia al credito con l'Iva

## L'importo concorre alla base imponibile della rivendita

DI FRANCO RICCA

**L**a rinuncia al credito pattuita nel quadro di una cessione di beni integra la base imponibile dell'operazione.

Nel caso in cui l'impresa rivenda un macchinario alla società che glielo aveva venduto precedentemente, a fronte di una somma di denaro e della rinuncia al credito che tale società vantava nei suoi confronti in relazione alla precedente vendita, anche l'importo del debito estinto concorre alla base imponibile della rivendita e deve, pertanto, essere assoggettato all'Iva.

È quanto ha statuito la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 32598 del 4 novembre 2022, accogliendo il ricorso dell'agenzia delle entrate avverso la contraria decisione della Commissione tributaria regionale.

La controversia riguardava la sanzione pecuniaria irrogata dall'ufficio alla società cessionaria, ritenuta responsabile della violazione di mancata autofatturazione del "corrispettivo aggiuntivo" al prezzo corrisposto per il riacquisto del bene e rappresentato dalla rinuncia al credito privilegiato che essa vantava, in relazione all'originaria cessione, nei confronti della controparte, sottoposta a concordato preventivo.

Sosteneva infatti l'ufficio che vi fosse un nesso sinallagmatico tra la rinuncia al credito e il riacquisto del macchinario, con la conseguenza che l'importo rinunciato era

parte del prezzo e doveva essere oggetto di fatturazione.

Preliminarmente, l'ordinanza osserva che la Corte suprema si è già occupata della vicenda nell'ambito della controversia speculare, riguardante la cedente, statuendo che il costo dell'operazione di riacquisto del macchinario "era dato, non solo dal corrispettivo pattuito, ma anche dall'importo del credito al quale l'acquirente, in vista del riacquisto del macchinario, aveva rinunciato.

Pertanto la fatturazione dell'operazione ai fini Iva, avrebbe dovuto assumere come base non solo il corrispettivo pattuito in contanti, ma, come sostenuto dall'amministrazione finanziaria, anche la rinuncia al credito vantato dall'acquirente" (sentenza n. 2732/2022).

La Corte ritiene quindi di condividere tale decisione, fondata principalmente sul rilievo che "l'imponibilità della pattuizione dell'impegno negativo, cioè dell'impegno di non fare, a cui può equipararsi la rinuncia ad un credito, è espressamente stabilita dal diritto unionale (art. 6 sesta diretta e art. 25 lett. b direttiva n. 2006/112/Ce) e dal diritto interno (art. 3 dpr n. 633 del 1972).

Aggiunge inoltre che, secondo la giurisprudenza unionale, il criterio fondamentale per l'applicazione del sistema comune dell'Iva è la valutazione della realtà economica e commerciale", destinata

a prevalere anche sul testo dei contratti, con la precisazione, però, che dato che la situazione contrattuale riflette, di norma, l'effettività economica e commerciale delle operazioni, ed allo scopo di rispettare le esigenze di certezza del diritto, le clausole contrattuali rilevanti costituiscono un elemento da prendere in considerazione.

Anche la prestazione di non fare, quindi, può rientrare nella base imponibile quando si colloca all'interno del rapporto sinallagmatico, cioè nello scambio reciproco di prestazioni, e sia considerata come controvalore effettivo del servizio prestato, perché la base imponibile è costituita da "tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo".

È da osservare, invero, che, nella fattispecie, il fondamento della pretesa erariale con riferimento all'obbligazione di non fare, quale espressione di una prestazione di servizi, suscita perplessità, sembrando invece più pertinente e sufficiente il richiamo alla norma in materia di determinazione della base imponibile della cessione.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1747 - T.1752

